



Circ. n. 086  
Segreteria Dirigenza

Brescia, 22 ottobre 2013

A tutti i docenti  
Agli allievi  
Ai genitori  
Sito web  
Agli atti

**Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni.**

Comunichiamo il monte ore minimo di frequenza scolastica necessario per l'ammissione alle operazioni di scrutinio di fine anno nonché le deroghe adottate dall'Istituto Golgi.

**In applicazione degli art. 2 e 14 del D.P.R. 122/2009, ed in particolare al comma 7 dell'art. 14** che recita "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo";

**preso atto della apposita delibera del Collegio dei Docenti;**

**1) Monte ore minimo di frequenza scolastica per allievo necessario per l'ammissione alle operazioni di scrutinio di fine anno.**

CLASSE	SETTIMANE ANNUALI	ORE SETTIMANALI	ORE ANNUE	LIMITE FREQUENZA MINIMO
PRIMA	33	32	1056	<b>ORE 792</b>
SECONDA	33	32	1056	<b>ORE 792</b>
TERZA	33	32	1056	<b>ORE 792</b>
QUARTA	33	32	1056	<b>ORE 792</b>
QUINTA	33	30	990	<b>ORE 742</b>

**È stata approvata dal Collegio dei Docenti la possibilità di richiesta di procedere in deroga, adeguatamente documentata, per i seguenti casi:**

- gravi motivi di salute;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (es. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- situazioni di particolare disagio sociale e psicologico certificate

Nel caso di deroga la valutazione può avere luogo solo nel caso in cui il Consiglio di Classe consideri sufficiente la permanenza del rapporto educativo.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. *Venceslao Boselli*

Responsabile Procedimento Amministrativo: A. C.

